SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 145**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1990, n. 161.

Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 406, 459 e 553 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;

Visto l'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° giugno 1990;

Visto il conforme parere reso in data 20 giugno 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 giugno 1990;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 406 del codice di procedura penale è così modificato:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, è notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta è altresì notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne informata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5.* Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché, nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.».

Art. 2.

1. L'articolo 553 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 553 *(Termini di durata delle indagini preliminari)*. — *1.* Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.

2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.».

Art. 3.

1. Nel comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale le parole «entro quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».

Art. 4.

1. L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 17 febbraio 1990, n. 24, è così modificato:

a) nel comma 1 le parole: «sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sono di dodici mesi»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice è di dodici mesi.»;

c) nel secondo periodo del comma 4 le parole: «entro i primi quattro mesi del termine prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine prorogato».

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Per il testo vigente degli articoli 406 e 459 del codice di procedura penale si veda, rispettivamente nelle note agli articoli 1 e 3 che seguono.

— Per il nuovo testo dell'art. 553 del codice di procedura penale si veda l'art. 2 del presente decreto..

— Per il testo vigente dell'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, si veda la nota all'art. 4.

— Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente:

«Art. 7. — 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3 su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria.

Art. 8. — 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega.

3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio.

4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 406 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 406 *(Proroga del termine)*. — 1. A richiesta del pubblico ministero e per giusta causa, il giudice, prima della scadenza, può prorogare il termine previsto dall'art. 405 per un tempo non superiore a sei mesi.

2. Ulteriori proroghe, ciascuna per un tempo non superiore a sei mesi, possono essere autorizzate dal giudice, prima della scadenza del termine prorogato e a richiesta del pubblico ministero, nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concludere entro il termine prorogato.

3. *La richiesta di proroga, contenente l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano, è notificata, a cura del pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini con l'avviso che il difensore ha facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. La richiesta è altresì notificata alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere esserne informata.*

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. *Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini nonché nella ipotesi prevista dall'ultimo periodo del comma 3, alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.*

6. A seguito dell'udienza, il giudice, quando non ritiene di respingere la richiesta di proroga, autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 459 del codice di procedura penale, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 459 *(Casi di procedimento per decreto)*. - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva può presentare al giudice per le indagini preliminari, *entro sei mesi* dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena e l'eventuale pena accessoria.

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 258 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. n. 271/1989, come sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. n. 24/1990 e come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 258 *(Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice)*. — 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice *sono di dodici mesi*.

2. *Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice è di dodici mesi.*

3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.

4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, può essere trasmessa *entro il termine prorogato*.».

90G0205

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 9 ottobre 1989.

Determinazione del valore e delle caratteristiche di un biglietto postale celebrativo del centenario della prima emissione del biglietto postale.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1989, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nel 1989 di un biglietto postale celebrativo del centenario della prima emissione del biglietto postale;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1781 del 19 settembre 1989;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1989, un biglietto postale nel valore di L. 550, celebrativo del centenario della prima emissione del biglietto postale.

Detto biglietto è stampato in offset su carta bianca da gr 75/mq; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; colore: bruno.

Esso si presenta in due sezioni ripiegate: la sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca: in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che comprende la riproduzione del «Cavallino di Sardegna», la scritta «ITALIA» ed il valore «550»; a sinistra, la riproduzione del biglietto postale da 20 centesimi emesso nel 1889; in alto, al centro, la legenda «CENTENARIO DEL BIGLIETTO POSTALE 1889-1989». La sezione è completata da tre linee punteggiate con le indicazioni «A», «CAP», «LOCALITÀ» e «PROV» per l'indirizzo del destinatario. La sezione inferiore reca: «MITTENTE», «CAP», «LOCALITÀ» e «PROV» con linee punteggiate. Il biglietto è completato da tre linee di perforatura con l'avvertenza: «Per aprire il biglietto strappare il margine, seguendo la perforatura».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1989

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1990
Registro n. 21 Poste, foglio n. 161

90A2747

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 1990.

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Treviso a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del funzionamento del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La conservatoria del registri immobiliari di Treviso è autorizzata ad accettare anche le note redatte su supporto informatico secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, a partire dal 25 giugno 1990.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1990

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

90A2790

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 maggio 1990.

Prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1990 del Fondo per la mobilità della manodopera.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Visto l'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Vista la legge 14 febbraio 1978, n. 40;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1979, concernente la disciplina per l'amministrazione del Fondo sopracitato;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1990, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera dell'esercizio 1990;

Considerato che, a seguito della presentazione alla CEE di un progetto formativo per i lavoratori italiani all'estero, dovrà essere acquisito, in partita di giro, il contributo del Fondo sociale europeo;

Ritenuto di dover istituire due nuovi capitoli al fine di acquisire le somme che saranno versate dalla CEE ed erogare le stesse somme agli operatori della formazione conseguente al progetto di cui sopra;

Ritenuta la necessità di effettuare una variazione al bilancio di previsione dello stesso Fondo per l'esercizio finanziario 1990;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il cap. 5303 - parte entrate, del bilancio del Fondo per la mobilità della manodopera avente la denominazione «Somme versate dalla CEE per la realizzazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero».

Art. 2.

È istituito il cap. 1504 - parte spese, del bilancio del Fondo per la mobilità della manodopera avente la denominazione «Somme del Fondo sociale europeo destinate all'attuazione di progetti formativi in favore dei lavoratori italiani all'estero».

Art. 3.

È approvata la predetta variazione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1990.

Roma, 24 maggio 1990

p. *Il Ministro:* GRIPPO

90A2769

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Finanziamento dei programmi regionali relativi al risanamento veterinario a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1989, parte corrente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, relativo al risanamento sanitario e profilassi nelle malattie infettive e diffusive degli animali, con particolare riguardo alle indennità di abbattimento;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7 marzo 1985, n. 98, relativa alla corresponsione delle indennità dovute agli allevatori per l'abbattimento coattivo degli animali infetti o sospetti di infezioni e contaminazioni;

Vista la propria delibera in data 13 ottobre 1989 con la quale è già stata assegnata la somma di L. 27.866.724.000 alle regioni e province autonome per programmi di risanamento degli allevamenti per l'anno 1989;

Considerato che il Ministero della sanità ha acquisito i programmi regionali relativi alla profilassi ed al risanamento degli allevamenti per l'anno 1989;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, il Ministro del tesoro con propri decreti ministeriali ha erogato la somma di L. 30.851.129.000 alle regioni e province autonome interessate per indennità di abbattimento di animali relative all'esercizio 1989;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 17 gennaio 1990;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 19 dicembre 1989;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome interessate per le esigenze in materia di profilassi e di risanamento degli allevamenti animali la somma di L. 27.866.724.000 a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1989.

La suddetta somma è ripartita secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Parimenti a quanto già deliberato in sede di ripartizione della prima quota di L. 27.866.724.000, l'erogazione delle quote assegnate, limitatamente alle regioni Puglia, Calabria e Sardegna, è subordinata alla presentazione al Ministero della sanità del piano regionale definitivo per l'anno 1989.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1989 - PARTE CORRENTE

FINANZIAMENTO PER IL RISANAMENTO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI DI ANIMALI E SPESE CONNESSE AGLI ABBATTIMENTI DI ANIMALI INFETTI

Regioni	Tuberc. Brucellosi	Leucosi	Totale assegnazioni
Piemonte	9.858.837.000	128.655.000	9.987.492.000
Valle d'Aosta	1.007.044.000	45.000.000	1.052.044.000
Lombardia	4.031.482.000	3.850.564.000	7.882.046.000
Provincia autonoma di Bolzano	200.949.000	27.305.000	228.254.000
Provincia autonoma di Trento	370.000	48.765.000	49.135.000
Veneto	1.319.203.000		1.319.203.000
Friuli-Venezia Giulia	249.340.000	56.716.000	306.056.000
Liguria	129.949.000	20.689.000	150.638.000
Emilia-Romagna	1.099.393.000	613.391.000	1.712.784.000
Toscana	367.383.000	46.403.000	413.786.000
Umbria	60.663.000	—	60.663.000
Marche	49.851.000	—	49.851.000
Lazio	474.014.000	—	474.014.000
Abruzzo	373.335.000	—	373.335.000
Molise	103.500.000	—	103.500.000
Campania	641.511.000	97.274.000	738.785.000
Puglia	186.072.000	—	186.072.000
Basilicata	175.330.000	110.250.000	285.580.000
Calabria	654.058.000	—	654.058.000
Sicilia	1.522.952.000	79.797.000	1.602.749.000
Sardegna	236.679.000		236.679.000
Totale	22.741.915.000	5.124.809.000	27.866.724.000

90A2751

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Finanziamento dei programmi speciali di interesse nazionale a valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1988, parte corrente vincolata.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che determina in lire 850 miliardi l'importo per l'anno 1988 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per le attività a destinazione vincolata, da individuarsi con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 22 dicembre 1988 che individua le predette attività a destinazione vincolata;

Vista la propria delibera in data 31 luglio 1986 con la quale tra l'altro è stata assegnata alla regione Veneto ed alla provincia autonoma di Trento, a valere sui fondi di parte corrente anno 1984 del Fondo sanitario nazionale, la somma di L. 300.000.000, ed erogato l'importo di L. 90.000.000, per lo svolgimento del programma di sperimentazione del prodotto prototipale denominato «Farusl»;

Tenuto conto che il programma Farusl non è stato realizzato in quanto non si sono verificate, a livello locale, le condizioni per la sua attivazione, giuste le comunicazioni del 19 gennaio 1989 per la regione Veneto e del 16 ottobre 1986 per la provincia autonoma di Trento e che detti finanziamenti già erogati possono essere utilizzati per altre finalità;

Vista la proposta del Ministro della sanità pervenuta in data 19 dicembre 1989 relativa al finanziamento di programmi speciali di interesse nazionale;

Considerato che il Ministero della sanità ha valutato i programmi presentati, dando priorità a quelli relativi alla prevenzione, al controllo della salute e alla qualità delle prestazioni;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme di parte corrente a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale anno 1988 in attesa di puntuali proposte di riparto da parte del Ministro della sanità;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 27 settembre 1989;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale sono assegnate le seguenti somme per i sottoelencati programmi speciali di interesse nazionale:

1) Offerta gratuita della vaccinazione antiepatite B ai soggetti a rischio:

L. 36.000.000 alla regione Veneto - Fondo sanitario nazionale parte corrente anno 1984, quale quota già erogata e non utilizzata per la mancata realizzazione del programma prototipale Farusl deliberato dal CIPE in data 31 luglio 1986;

L. 7.964.000.000 alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano - Fondo sanitario nazionale parte corrente quota a destinazione vincolata anno 1988. Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

2) Progetto istituto europeo di riabilitazione di Trento:

L. 54.000.000 alla provincia autonoma di Trento - Fondo sanitario nazionale parte corrente anno 1984, quale quota già erogata e non utilizzata per la mancata realizzazione del programma prototipale Farusl deliberato dal CIPE in data 31 luglio 1986;

L. 446.000.000 alla provincia autonoma di Trento - Fondo sanitario nazionale parte corrente a destinazione vincolata anno 1988.

L'erogazione delle predette somme sono subordinate all'avvenuta stipula della convenzione tra la provincia autonoma di Trento e la Kos Europa S.c. a r.l.

3) Piano sperimentale della vaccinazione antirabbica delle volpi:

L. 85.500.000 alla regione Friuli-Venezia Giulia - Fondo sanitario nazionale parte corrente quota a destinazione vincolata anno 1988.

4) Programma di prosecuzione della fase sperimentale del progetto Telecos - Applicazione della trasmissione delle informazioni in medicina.

Assegnazione sulla quota a destinazione vincolata di parte corrente anno 1988 del Fondo sanitario nazionale così ripartita:

L. 50.000.000 alla regione Friuli-Venezia Giulia;
L. 50.000.000 alla regione Marche;
L. 50.000.000 alla regione Basilicata.

L'erogazione di tutte le somme che gravano sulla quota del Fondo sanitario nazionale 1988 a destinazione vincolata avverrà secondo quanto disposto ai fini dello svincolo di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

RIPARTIZIONE PER FINANZIAMENTO VACCINAZIONE ANTIEPATITE «B» A VALERE DELLE DISPONIBILITÀ DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE - PARTE CORRENTE - QUOTA A DESTINAZIONE VINCOLATA ANNO 1988.

Regioni	Finanziamento
Piemonte	356.705.000
Valle d'Aosta	11.585.000
Lombardia	1.374.082.000
Provincia autonoma di Bolzano	11.756.000
Provincia autonoma di Trento	•11.648.000
Veneto (*)	439.145.000
Friuli-Venezia Giulia	67.418.000
Liguria	130.894.000
Emilia-Romagna	197.172.000
Toscana	199.125.000
Umbria	16.887.000
Marche	74.214.000
Lazio	433.157.000
Abruzzo	146.221.000
Molise	62.681.000
Campania	1.716.133.000
Puglia	1.265.055.000
Basilicata	73.428.000
Calabria	343.092.000
Sicilia	570.693.000
Sardegna	462.909.000
Totale...	7.964.000.000

(*) La quota della regione Veneto non comprende i 36 milioni di lire di cui al punto 1) della presente delibera.

90A2772

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Finanziamento per la prevenzione e la cura del diabete mellito a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente 1989.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito;

Visto in particolare l'art. 10 della predetta legge n. 115/1987, che stabilisce in L. 8.000.000.000, l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa per l'anno 1989;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 7 gennaio 1990 relativa alla ripartizione sulla base di specifici parametri della citata somma di lire 8 miliardi tra le regioni e province autonome;

Ritenuto di poter procedere all'assegnazione della quota in questione secondo i criteri proposti dal Ministro della sanità, in attesa che le regioni e province autonome predispongano progetti-obiettivo e specifiche iniziative nel settore della prevenzione e cura del diabete mellito, secondo quanto disposto dall'art. 1 della citata legge n. 115/1987;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale espresso nella seduta del 19 dicembre 1989;

Delibera:

È assegnata alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 8.000.000.000 per gli interventi previsti dalla legge 16 marzo 1987, n. 115, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale, parte corrente anno 1989.

Le somme sono ripartite secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Le regioni e province autonome, ai fini dell'erogazione delle predette somme, sono tenute a presentare al Ministero della sanità i progetti-obiettivo per l'anno 1989, secondo quanto disposto dall'art. 1 della citata legge n. 115/1987, accompagnati da una relazione sull'attività svolta nel biennio 1987-1988 con le quote già finanziate a valere sul Fondo sanitario nazionale.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE
PARTE CORRENTE 1989

RIPARTIZIONE QUOTA PER LA PREVENZIONE E CURA DEL DIABETE MELLITO

Regioni	Finanziamento 1989
Piemonte	603.104.672
Valle d'Aosta	16.332.790
Lombardia	1.374.109.730
Provincia autonoma di Bolzano	58.346.243
Provincia autonoma di Trento	64.419.083
Veneto	610.712.218
Friuli-Venezia Giulia	197.444.724
Liguria	229.088.424
Emilia-Romagna	569.449.264
Toscana	563.365.730
Umbria	116.477.496
Marche	205.900.012
Lazio	623.474.066
Abruzzo	184.166.034
Molise	51.799.268
Campania	727.972.967
Puglia	504.351.329
Basilicata	85.286.800
Calabria	302.136.620
Sicilia	658.428.752
Sardegna	253.633.778
Totale...	8.000.000.000

90A2750

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Ripartizione alle regioni e alle province autonome interessate delle quote residue dell'anno 1989 e accantonamenti dell'anno 1990 del Fondo sanitario nazionale, conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, con cui si propone la reiscrizione nell'esercizio 1990 delle quote di stanziamento eliminate nell'esercizio 1989;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 1° febbraio 1990 relativa alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, parte conto capitale, delle somme di L. 99.129.000.000 per l'anno 1989 e di L. 43.871.000.000 per l'anno 1990;

Considerato che il Ministero della sanità ha valutato i programmi di ammodernamento delle strutture sanitarie presentati dalle regioni e province autonome;

Viste le precedenti deliberazioni con le quali sono state accantonate somme in conto capitale del Fondo sanitario nazionale 1989 e 1990 in attesa di eventuali proposte di riparto da parte del Ministero della sanità;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale espresso in data 19 dicembre 1989;

Visto il parere espresso dalla conferenza Stato-regioni in data 6 marzo 1990;

Delibera:

Sono assegnate alle regioni e province autonome interessate le seguenti somme del Fondo sanitario nazionale, parte conto capitale:

L. 99.129.000.000 a valere sulle residue disponibilità in conto capitale anno 1989;

L. 43.871.000.000 a valere sull'accantonamento in conto capitale anno 1990.

Le somme suddette sono ripartite secondo gli importi riportati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'erogazione delle quote sopra indicate per le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria e provincia autonoma di Bolzano resta subordinata all'acquisizione da parte del Ministero della sanità degli specifici programmi di utilizzo.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

FONDO SANITARIO NAZIONALE

RIPARTIZIONE QUOTE IN CONTO CAPITALE
ANNI 1989-1990

(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazione anno 1989	Assegnazione anno 1990	Totale
Piemonte	2.742	—	2.742
Valle d'Aosta	71	—	71
Lombardia	—	24.684	24.684
Provincia autonoma di Bolzano	1.435	—	1.435
Provincia autonoma di Trento	167	—	167
Veneto	5.117	—	5.117
Friuli-Venezia Giulia	1.031	—	1.031
Liguria	675	—	675
Emilia-Romagna	—	703	703
Toscana	3.828	—	3.828
Umbria	285	—	285
Marche	4.194	—	4.194
Lazio	18.007	12.139	30.146
Abruzzo	461	—	461
Molise	940	—	940
Campania	43.800	—	43.800
Puglia	8.265	—	8.265
Basilicata	2.827	—	2.827
Calabria	—	6.345	6.345
Sicilia	4.309	—	4.309
Sardegna	975	—	975
Totale	99.129	43.871	143.000

90A2771

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 31 maggio 1990.

Conferma della sospensione dell'iscrizione dall'albo degli assuntori dell'A.I.M.A. della ditta U.N.A.CE. - Unione nazionale cerealicoltori e semi oleaginosi, in Roma.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 maggio 1990 con la quale l'U.N.A.CE. - Unione nazionale cerealicoltori e semi oleaginosi, con sede in Roma, è stata sospesa fino al 30 novembre 1990 dall'albo degli assuntori A.I.M.A. di cui al citato decreto 12 aprile 1990;

Ritenuto, in sede di approvazione del verbale della riunione del consiglio di amministrazione del 31 maggio 1990, contenente la citata delibera di dover integrare la stessa con le più specifiche motivazioni che hanno determinato il provvedimento di sospensione;

Considerato che la Guardia di finanza - nucleo regionale polizia tributaria di Bari, ha comunicato all'A.I.M.A. di aver denunciato taluni amministratori dell'U.N.A.CE. in relazione a irregolarità riscontrate nell'attività di assuntore svolta dall'U.N.A.CE. stessa;

Viste le contestazioni mosse dall'A.I.M.A. alla U.N.A.CE. sulla base del rapporto della Guardia di finanza ed in particolare quelle in ordine alla indisponibilità del grano duro stoccato per conto dell'Azienda stessa nonché alla irregolare emissione di bolle di accompagnamento del cereale uscito dai magazzini dell'U.N.A.CE.;

Rilevato che le controdeduzioni rappresentate dalla U.N.A.CE. non escludono i fatti addebitati ma ne rimandano la prova di veridicità alla definizione della procedura giudiziaria posta in atto dalla denuncia della Guardia di finanza;

Ritenuto che i fatti contestati configurano un irregolare e negligente svolgimento del servizio di assuntoria così come previsto dall'art. 10, punto 3, del predetto decreto ministeriale 12 aprile 1984;

Considerato che appare pertanto opportuno in relazione alla gravità dei fatti rilevati dalla Guardia di finanza, procedere in via cautelativa alla sospensione dell'U.N.A.CE. dall'albo degli assuntori per un periodo non inferiore a mesi sei;

Considerato che è stata espletata la procedura prevista dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 aprile 1982;

Nella seduta del 15 giugno 1990;

Delibera:

In relazione a quanto esposto nelle premesse è confermata la sospensione dall'albo degli assuntori A.I.M.A. — categoria cereali — della ditta U.N.A.CE. - Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi, con sede in Roma, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 31 maggio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 9 giugno 1990.

Roma, 31 maggio 1990

(Seguono le firme)

90A2791

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 30 aprile 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma primo;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 febbraio 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 63, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, nell'area delle specialità medico-chirurgiche (area n. 11), è inserito l'insegnamento di «Bioingegneria (ad orientamento ortopedico)», corso integrato di malattie dell'apparato locomotore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 30 aprile 1990

Il rettore

90A2773

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

DECRETO RETTORALE 12 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera università internazionale degli studi sociali di Roma approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, n. 482, successivamente sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1131, e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1982, n. 891, e le annesse tabelle *A* e *B* concernenti l'organico dei professori di ruolo di prima e seconda fascia;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le deliberazioni adottate dai competenti organi di questa Università con le quali sono state approvate le modificazioni delle tabelle *A* e *B* di cui all'art. 51, comma secondo, dello statuto concernenti l'ampliamento del numero dei posti dei professori di ruolo di prima e seconda fascia di questa stessa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1990 relativo all'ampliamento dell'organico dei professori di ruolo di prima e seconda fascia di cui alle tabelle *A* e *B* dello statuto sopracitato;

Visto il parere favorevole al predetto ampliamento dell'organico espresso dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale - Divisione III, con nota prot. n. 132425 del 1° giugno 1990;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera università internazionale degli studi sociali di Roma, approvato, modificato e sostituito con i decreti indicati in premessa, è modificato come appresso:

Articolo unico

Le tabelle *A* e *B* annesse allo statuto della Libera università internazionale degli studi sociali di Roma concernenti rispettivamente la pianta organica dei professori di ruolo di prima e seconda fascia sono sostituite dalle seguenti:

TABELLA *A*

Posti di ruolo dei professori straordinari e ordinari

Prima fascia

—

Facoltà di giurisprudenza	n. 10
Facoltà di scienze politiche	» 8
Facoltà di economia e commercio	» 12

TABELLA *B*

Posti di ruolo dei professori associati

Seconda fascia

—

Facoltà di giurisprudenza	n. 8
Facoltà di scienze politiche	» 8
Facoltà di economia e commercio	» 10

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il rettore: SCOGNAMIGLIO

90A2804

ISTITUTO UNIVERSITARIO PAREGGIATO DI MAGISTERO «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

DECRETO DIRETTORIALE 18 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Istituto.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta», approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta»;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il titolo XI e gli articoli da 81 a 88, relativi alla scuola di perfezionamento in filosofia e scienze umane, sono soppressi.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1990

Il direttore: RIGOBELLO

90A2775

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 maggio 1990 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Lorenzo Buccellati, console generale onoraio della Repubblica di Panama a Milano;

Michel Doucin, console generale della Repubblica francese a Napoli;

Roberto Hilfiker, console onorario della Confederazione elvetica a Torino;

Isidoro Bianchi, console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio a Milano;

Giacomo Albrieux, console onorario della Repubblica Costa d'Avorio a Genova;

John Norman Mc Farlane, console generale di Australia a Milano;

Igor Argamante, console onorario della Repubblica del Sud Africa a Trieste.

90A2761

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di lettere e filosofia:

epigrafia romana;

glottologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

diritto costituzionale italiano e comparato.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di medicina e chirurgia:

fisiopatologia generale.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di lettere e filosofia:

cinematica dei fatti economici e sociali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2792

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di ingengeria:

tecniche della programmazione.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio:

ricerca operativa.

UNIVERSITÀ DI CASSINO

Facoltà di economia e commercio:

demografia.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

esercitazioni di matematiche II;

patologia generale.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

complementi di fisica generale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della storiografia filosofica.

UNIVERSITÀ DI VERONA

Facoltà di magistero:

psicologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2793

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo

Con decreto 26 maggio 1990 del Ministro del tesoro è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Saluzzo, con sede in Saluzzo.

90A2778

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 24 maggio 1990, ha apportato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) Terni industrie chimiche S.p.a. (Gruppo Enichem) - stabilimento di Narni - Nera Montoro (Terni):

diversa articolazione degli investimenti che passano da lire 8.505 milioni a lire 9.220 milioni;

conferma delle agevolazioni a suo tempo concesse;

presa d'atto della proroga del termine di realizzazione del piano al 31 dicembre 1988.

2) Lovere sidermeccanica S.p.a. - stabilimento di Lovere (Bergamo):

riduzione degli investimenti ammissibili ad agevolazione da L. 2.800.000.000 a L. 2.798.481.000;

modifica delle agevolazioni nel modo seguente:

lettera *a)* mutuo agevolato diretto da lire 323 milioni a L. 322.901.000;

lettera *b)* prestito obbligazionario da lire 1.077 milioni a L. 1.076.338.000.

3) Aeritalia S.A.I. p.a. - stabilimento di Torino - corso Marche:

variazioni tecniche al programma di ristrutturazione, comportanti la modifica dell'ammontare degli investimenti che passano da lire 54.523 milioni a lire 54.598 milioni, ferme restando le agevolazioni a suo tempo concesse.

4) Cledia S.r.l. - stabilimenti di Crotone, Mantova e Porto Marghera:

intestazione delle agevolazioni alla Ausidet S.r.l.

5) Deltacogne S.p.a. - stabilimento di Aosta:

intestazione delle agevolazioni alla Cogne S.r.l.

6) Montedipe S.p.a. - stabilimenti di Brindisi, Ferrara, Mantova, Porto Marghera, Priolo e Cirò Marina:

intestazione delle agevolazioni alla Montedipe S.r.l.

7) Officine meccaniche Ceruti S.p.a. - stabilimento di Bollate (Milano):

intestazione delle agevolazioni alla Ceruti S.r.l.

90A2784

REGIONE PUGLIA

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Bari, Barletta, Brindisi e Porto Cesareo

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 1241 del 16 marzo 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare per i motivi e le considerazioni espresse nella relazione del C.U.R. n. 7/90 del 23 febbraio 1990, la variante al piano regolatore generale e P.I.P. zona produttiva di tipo «B», del comune di Bari.

La giunta regionale della regione Puglia con atto n. 819 del 16 febbraio 1990 reso esecutivo a seguito della delibera di chiarimenti alla commissione governativa di controllo operata con delibera di giunta regionale n. 1721 del 30 marzo 1990, ha deliberato di approvare per i motivi e le considerazioni espresse nella relazione del C.U.R. n. 329 del 15 dicembre 1989, la variante al piano regolatore generale inerente il piano particolareggiato di ampliamento del piano di zona 167, del comune di Barletta. Delibera di C.C. n. 85/1989. Delibera di commissario prefettizio n. 135/90.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 1611 del 26 marzo 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare per i motivi e le considerazioni espresse sulla base del parere del C.U.R. n. 315 del 21 luglio 1989 e della relazione istruttoria del settore urbanistico regionale, la variante al piano regolatore generale inerente il piano di zona per l'edilizia economica e popolare al rione «Paradiso», del comune di Brindisi.

La giunta regionale della regione Puglia, con atto n. 1601 del 26 marzo 1990, esecutivo a norma di legge, ha deliberato di approvare per i motivi e le considerazioni espresse nella relazione del C.U.R. n. 323/89, la variante al piano regolatore generale inerente la costruzione di un impianto di depurazione, del comune di Porto Cesareo. Delibera C.C. n. 168 del 26 luglio 1988.

90A2785

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con deliberazione della giunta regionale in data 6 marzo 1990, n. 873, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 aprile 1990, prot. n. 2428/1961, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilio, 97, codice fiscale n. 00126540400, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla sui contenitori dell'acqua minerale naturale denominata «Sacramora» di Viserba di Rimini (Forlì).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini di spalla.

Con deliberazione della giunta regionale in data 20 marzo 1990, n. 1232, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 12 aprile 1990, prot. n. 2802/1988, la società Sacramora S.p.a., con sede e stabilimento in Viserba di Rimini (Forlì), via Popilio, 97, codice fiscale n. 0012540400, è stata autorizzata alla modifica delle etichette e dei bollini di spalla sui contenitori dell'acqua minerale naturale denominata «San Giuliano» di Viserba di Rimini (Forlì).

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini di spalla.

90A2786

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 2208 del 18 maggio 1990, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Spaccio cooperativo fra dipendenti delle acciaierie Weissenfels S.p.a. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fusine, costituita il 7 dicembre 1949 per rogito notaio dott. Oscar Sandrinelli di Tarvisio ed ha nominato commissario governativo, fino al 30 novembre 1990 il rag. Martino Kraner, con studio in Tarvisio via Roma, 36.

Con deliberazione n. 2217 del 18 maggio 1990, il prof. Silverio Quala, con studio in Gorizia, via T. Grossi, 13, è stato nominato liquidatore della «Laguna Est - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado, sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 3221 del 4 luglio 1984 in sostituzione del rag. Giuseppe Raugna.

Con deliberazione della giunta regionale n. 2220 del 18 maggio 1990 il dott. Bernardo Colussi, con studio in Pordenone, via Martelli, 16, è stato nominato commissario liquidatore della «Latteria sociale di Fagnigola - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fagnigola d'Azzano sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 4456 del 30 agosto 1988 in sostituzione del rag. Giuseppe de Franceschi.

90E2787

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	**L.**	**296.000**
- semestrale	**L.**	**160.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**88.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**L.**	**52.000**
- semestrale	**L.**	**36.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**L.**	**166.000**
- semestrale	**L.**	**90.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	**L.**	**556.000**
- semestrale	**L.**	**300.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	**L.**	**2.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.100**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**60.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**6.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	**L. 6.000**	**6.000**
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	**L. 1.000**	**1.000**
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**	**6.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**255.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**155.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.200**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 4 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000